



Consiglio Regionale della Calabria

**PROTOCOLLO GENERALE**

Prot. n. **20037** del **30 aprile 2018**

Classificazione **01.11.08.02**

**ALLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE  
LOCALI DELLA REGIONE CALABRIA  
LORO SEDI**

**Oggetto: delibera n. 205//18/CONS** - Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, fissate per giorno 10 giugno 2018.

Si comunica che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la delibera n. 205/18/CONS del 24 aprile 2017, recante:

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI, FISSATE PER IL 10 GIUGNO 2018.**

La richiamata deliberazione, è consultabile, sia nel sito dell'AgCom sia di questo Co.Re.Com., rispettivamente ai seguenti indirizzi:

<http://www.agcom.it>

<http://corecom.consrc.it>

dal 45° giorno antecedente quello delle votazioni, (26 aprile 2018) quindi, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 28/2000, del Codice di autoregolamentazione sottoscritto dalle emittenti radiofoniche e televisive locali e dal Ministero delle Comunicazioni, a garanzia della libertà e del pluralismo, nonché dalla citata deliberazione.

Alle emittenti che intendano trasmettere programmi di comunicazione politica, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), e art. 3 dell'anzidetto codice di autoregolamentazione, si richiamano le disposizioni di cui all' art. 2 della citata deliberazione n. 205/18/CONS sopra indicata.

Ai sensi dell'art. 7 di quest'ultima, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera d) e art. 6, del Codice di autoregolamentazione.

Per quanto riguarda invece i messaggi autogestiti gratuiti, di cui agli articoli 3, 4, 5, e 6 della citata deliberazione, si rappresenta che, ad oggi, nessuna somma è stata stanziata per la loro messa in onda. Per cui eventuali richieste a tal fine non potranno essere accolte.

Per le attività di **comunicazione delle pubbliche amministrazioni**, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 della legge n. 28/00: "Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed

indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni". Resta inteso che come disposto dall'art. 1, comma 3, della citata deliberazione **"3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1"**.

Tutte le eventuali comunicazioni inerenti il procedimento in parola dovranno essere qui inviate, avvalendosi esclusivamente della seguente PEC:


[consultazionelettorali.corecomcal@pec.consrc.it](mailto:consultazionelettorali.corecomcal@pec.consrc.it)

Come consueto, la struttura del Co.Re.Com. Calabria resta a disposizione per informazioni e/o chiarimenti in merito.

Nell'attenzione codeste emittenti sul rispetto dei termini previsti dalla normativa regolatrice, si inviano distinti saluti.

**Reggio Calabria, 30 aprile 2018**

Il Funzionario P. O.  
Responsabile del procedimento  
Dott. Orazio G. Crisalli



IL DIRIGENTE  
Rosario Carnevale, avvocato

